

*Ai Legali Rappresentanti, ai Coordinatori  
didattici e agli Insegnanti di religione  
delle **Scuole paritarie di ogni ordine e  
grado** della Diocesi di Padova  
LORO SEDI*

Prot. 158/2016/US

Carissimi Insegnanti,

all'inizio del nuovo A.S., di ritorno da una due giorni di aggiornamento presso la CEI, desidero raggiungervi con questa comunicazione per alcune precisazioni che attengono a vari aspetti legati all'insegnamento della Religione cattolica nelle scuole paritarie.

Già lo scorso anno abbiamo iniziato a mettere mano ad una sistemazione di questo ambito sia per le Scuole dell'Infanzia, sia per quelle di altro grado. Ora, in vista dell'entrata a regime dell'Intesa siglata fra MIUR e CEI nel 2012, ratificata con DPR 175/2012, è bene che si facciano ulteriori passi, così da arrivare al prossimo A.S. 2017-2018 pienamente in regola.

Anzitutto va chiarito che **nella Scuola cattolica paritaria di ogni ordine e grado, compresa quella dell'Infanzia, valgono le medesime regole che sovrintendono all'IRC nella scuola statale**: e ciò va detto sia per l'avvalersi dell'IRC (vedi punto 1), sia per l'organizzazione oraria (vedi punto 2); sia per i contenuti dell'insegnamento (vedi punto 3), sia per l'adozione dei libri di testo (vedi punto 4), come anche per la nomina degli Insegnanti di religione, il riconoscimento dell'idoneità e la formazione (vedi punto 5).

Il responsabile del Servizio nazionale ha infatti precisato che è dovere e responsabilità del Direttore dell'Ufficio diocesano verificare che nelle scuole paritarie presenti sul territorio della diocesi:

- sia offerta la possibilità di scegliere se avvalersi o meno dell'IRC;
- che l'insegnamento della religione cattolica sia impartito secondo le indicazioni nazionali;
- che siano adottati libri di testo approvati dalla CEI e dotati di imprimatur;
- che gli insegnanti siano in possesso di idoneità e *a fortiori* dei requisiti prescritti dalla normativa canonica e concordataria e, quindi, anche provvedere alla proposta di nomina che si concluderà poi con l'intesa fra l'Ordinario o, in sua vece il Direttore, e il Dirigente scolastico.

**La correttezza del procedimento di nomina e il rispetto della normativa relativa a tutti questi aspetti vanno puntualmente osservati al fine di non incorrere in problemi di mantenimento della parità scolastica.**

Andiamo con ordine.

### **Punto 1) Scelta di avvalersi dell'IRC**

Anche nella scuola paritaria deve essere garantita, secondo le modalità previste nella scuola statale.

La **CM 51/2014** ha stabilito:

- La facoltà di avvalersi o non avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica viene esercitata dai genitori (o dagli studenti negli istituti di istruzione secondaria superiore), al

**Ufficio diocesano di pastorale dell'educazione e della scuola**

Casa San Pio X, via Vescovado 29 - 35141 Padova

tel 049 8771738 fax 049 8771717

ufficioscuela@diocesipadova.it

momento dell'iscrizione, mediante la compilazione dell'apposita sezione on line o dell'apposita modulistica. La scelta ha valore per l'intero corso di studi e, comunque, in tutti i casi in cui sia prevista l'iscrizione d'ufficio, fatto salvo il diritto di modificare tale scelta per l'anno successivo entro il termine delle iscrizioni esclusivamente su iniziativa degli interessati.

- La scelta specifica di attività alternative è operata, all'interno di ciascuna scuola, utilizzando il modello di cui all'allegato C (riportato in calce alla circolare). Si ricorda che tale allegato deve essere compilato, da parte degli interessati, all'inizio dell'anno scolastico, in attuazione della programmazione di inizio d'anno da parte degli organi collegiali, e trova concreta attuazione attraverso le seguenti opzioni possibili:
- attività didattiche e formative (c.d. materie alternative);
- attività di studio e/o di ricerca individuali con assistenza di personale docente;
- libera attività di studio e/o di ricerca individuale senza assistenza di personale docente (per studenti delle istituzioni scolastiche di istruzione secondaria di secondo grado);
- non frequenza della scuola nelle ore di insegnamento della religione cattolica.

**Pertanto, in tutte le Scuole di ogni ordine e grado deve essere obbligatoriamente prevista la modalità di scelta al momento dell'iscrizione e per le scuole dell'infanzia deve essere rinnovata ogni anno. Inoltre devono essere garantite le opzioni alternative all'insegnamento della religione.**

## **Punto 2) L'organizzazione oraria**

Le modalità di organizzazione dell'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche (statali e paritarie, entrambi espressione del sistema pubblico integrato di istruzione previsto dalla legge 62/2000) sono determinate come segue:

- Nelle scuole secondarie di primo e secondo grado, l'insegnamento della religione cattolica è organizzato attribuendo ad esso, nel quadro dell'orario settimanale, le ore di lezione previste dagli ordinamenti didattici attualmente in vigore, salvo successive intese. La collocazione oraria di tali lezioni è effettuata dal dirigente scolastico sulla base delle proposte del Collegio dei docenti, secondo il normale criterio di equilibrata distribuzione delle diverse discipline nella giornata e nella settimana, nell'ambito della scuola e per ciascuna classe.
- Nelle scuole primarie sono organizzate specifiche e autonome attività di insegnamento della religione cattolica secondo le indicazioni didattiche. A tale insegnamento sono assegnate complessivamente due ore nell'arco della settimana.
- Nelle scuole dell'infanzia sono organizzate specifiche e autonome attività educative in ordine all'insegnamento della religione cattolica nelle forme definite secondo le modalità di cui alle indicazioni nazionali. Le suddette attività sono comprese nella progettazione educativo-didattica della scuola e organizzate, secondo i criteri di flessibilità peculiari della scuola dell'infanzia, in unità di apprendimento da realizzare, anche con raggruppamenti di più ore in determinati periodi, per un ammontare complessivo di sessanta ore nell'arco dell'anno scolastico.

### **Ufficio diocesano di pastorale dell'educazione e della scuola**

Casa San Pio X, via Vescovado 29 - 35141 Padova

tel 049 8771738 fax 049 8771717

ufficioscuola@diocesipadova.it

### **Punto 3) I contenuti dell'Insegnamento**

Essi devono rispondere alle indicazioni nazionali che sono fissate nei *Traguardi di sviluppo delle competenze e i traguardi di apprendimento dell'insegnamento della religione cattolica per la scuola dell'Infanzia e per il Primo ciclo di Istruzione*, (DPR 11 febbraio 2010) e nell'Intesa fra il MIUR e la CEI circa le *Indicazioni didattiche per l'IRC nelle scuole del secondo ciclo di studi e nei percorsi di formazione professionale* (DPR 20 agosto 2012, n. 176). **Tali documenti devono essere conosciuti e posti in essere nella didattica da parte dei docenti di religione e non possono essere disattesi.**

### **Punto 4) L'adozione dei libri di testo (solo per le scuole diverse dall'infanzia)**

**I libri per l'insegnamento della religione cattolica, anche per quanto concerne la scuola primaria, sono testi scolastici e come tali soggetti, a tutti gli effetti, alla stessa disciplina prevista per gli altri libri di testo.**

Per essere adottati nelle scuole **devono essere provvisti del nulla osta della Conferenza episcopale italiana e dell'approvazione dell'ordinario competente**, menzionati nel testo stesso.

L'adozione dei libri di testo per l'insegnamento della religione cattolica è deliberata dall'organo scolastico competente, su proposta dell'insegnante di religione, con le stesse modalità previste per la scelta dei libri di testo delle altre discipline.

Si ritiene che la Bibbia (versione CEI 2008) possa considerarsi strumento utilissimo di cui consigliare l'acquisto laddove gli studenti non ne fossero in possesso.

### **Punto 5) Gli Insegnanti di religione cattolica e il procedimento di nomina e la formazione.**

È certamente il punto più delicato sul quale sento di dover ribadire quanto affermato nella mia comunicazione dello scorso anno:

- **La nomina, costruita d'intesa con il Dirigente scolastico, spetta non al gestore della scuola, anche se dovesse trattarsi di ecclesiastico o di superiore religioso, ma sempre e comunque all'Ordinario, cui compete la responsabilità di vagliare i titoli e soprattutto i requisiti richiesti dal Codice di Diritto canonico (CIC, can. 804, § 2), al fine di riconoscere l'idoneità.** Pertanto, entro la fine del mese di maggio di ogni anno la scuola dovrà presentare all'Ufficio diocesano di pastorale dell'Educazione e della Scuola il piano delle esigenze orarie e, contestualmente ove possibile, il nominativo di coloro che la Scuola chiede possano essere nominati, previa verifica in capo a questi ultimi della sussistenza dei titoli previsti dall'Intesa (DPR 175/2012, punto 4 vedi all. A), che dovranno essere attestati all'Ufficio medesimo. Anche i nomi degli insegnanti c.d. "di posto comune" (cioè non specialisti, ma insegnanti di sezione o di classe disponibili ad insegnare religione cattolica, già comunque dotati di riconoscimento dell'idoneità), dovranno essere annualmente comunicati all'Ufficio che, continuando a sussistere le condizioni oggettive e soggettive in capo agli stessi, li confermerà. La modalità di nuova nomina o di conferma sarà concordata fra il Direttore dell'Ufficio e le Associazioni dei Gestori (FISM e FIDAE) e comunicata da questi alle scuole.

- **Circa l'idoneità di cui ai cann. 804-805 CIC: essa viene riconosciuta all'insegnante che la richiede dall'Ordinario del luogo ove si insegna (Vescovo diocesano o altro ecclesiastico da lui delegato).** Qualora un insegnante, anche se appartenente a Congregazione, Ordine religioso o Istituto di vita apostolica, avesse ricevuto l'idoneità da parte di un Ordinario diverso da quello di Padova, dovrà richiederla nuovamente, presentando (via mail all'indirizzo [ufficioscuola@diocesipadova.it](mailto:ufficioscuola@diocesipadova.it)) apposita domanda con allegata autocertificazione e copia in pdf dei titoli di cui è in possesso, secondo quanto previsto nell'apposita sezione del sito dell'Ufficio. La Segreteria provvederà a fissare successivo colloquio con il Direttore, in capo al quale rimane l'obbligo di valutare, secondo discrezionalità (criterio ben diverso dall'arbitrarietà!), la sussistenza dei requisiti per concedere l'idoneità o, in caso di perdita degli stessi, il potere di revocarla (ex can. 805). L'idoneità non viene pertanto concessa una volta per tutte ma verificata sia all'inizio sia *in itinere*.
- Si richiede ad ogni insegnante, sia specialista sia di posto comune, di **trasmettere in formato telematico, attraverso la compilazione del modulo pubblicato nel sito dell'Ufficio, la propria autocertificazione** (qualora non lo avesse già fatto nei mesi scorsi e, in questo caso, di aggiornarla se necessario) **entro il 31 maggio di ogni anno. L'Ufficio infatti deve essere in possesso di tutti i dati di ciascun insegnante**, dati che verranno trattati esclusivamente ai fini istituzionali dell'Ufficio stesso e nel rispetto delle norme vigenti sulla privacy. Autocertificazione e documenti personali e accademici vengono accettati dall'Ufficio solo in formato digitale, non cartaceo.
- Quanto alla formazione:
  - I **docenti specialisti** che insegnano religione cattolica nella scuola paritaria dovranno partecipare ai corsi di aggiornamento proposti dall'Ufficio e/o ad altri accreditati dallo stesso, come i loro colleghi della scuola statale, conseguendo almeno **13 crediti formativi**.
  - I c.d. **insegnanti di posto comune**, dovranno partecipare ai corsi di formazione proposti dall'Ufficio e concordati con la FISM e la FIDAE, raggiungendo almeno **8 crediti formativi**.

**IL MANCATO CONSEGUIMENTO DEL NUMERO MINIMO DI CREDITI PER DUE ANNI CONSECUTIVI COMPORTA LA DECADENZA DELL'IDONEITÀ.**

#### **PRECISAZIONI:**

- La proposta dei GRUPPI ZONALI è riservata agli insegnanti specialisti.
- L'iscrizione alle proposte di formazione va effettuata attraverso l'apposito modulo on line pubblicato nel sito dell'Ufficio entro l'inizio dell'A.S..
- **Per l'ottenimento dei crediti formativi, ogni insegnante entro il 31 maggio dell'A.S. in corso dovrà rendicontare i corsi frequentati attraverso l'apposito modulo on line.**

#### **Ufficio diocesano di pastorale dell'educazione e della scuola**

Casa San Pio X, via Vescovado 29 - 35141 Padova

tel 049 8771738 fax 049 8771717

[ufficioscuola@diocesipadova.it](mailto:ufficioscuola@diocesipadova.it)

- A ciascun insegnante (non alla scuola, salvo diverso accordo con il proprio gestore), per contribuire alle spese di organizzazione delle proposte formative e alle pratiche di segreteria, viene richiesto un contributo annuale, così definito:
- € 25,00 agli insegnanti specialisti
  - € 20,00 agli insegnanti di posto comune

da versare all'inizio dell'A.S. secondo le indicazioni contenute nell'apposita sezione del sito.

Tutte queste e maggiori informazioni sono pubblicate nel **sito dell'Ufficio** [www.ufficioscuola.diocesipadova.it](http://www.ufficioscuola.diocesipadova.it).

Con la speranza di essere stato chiaro in quanto vi ho comunicato, vi saluto cordialmente, ringraziandovi anticipatamente per la collaborazione.

Padova, 27 settembre 2016

*Per l'Ordinario diocesano*  
*Il Direttore*  
**Don Lorenzo Celi**



**ALLEGATO 1:** Scheda sui titoli che abilitano all'insegnamento della Religione Cattolica.

## **ALLEGATO 1**

# **TITOLI DI QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE PER ACCEDERE ALL'I.R.C. A PARTIRE DALL'A.S. 2017-18**

*Dall'Intesa tra CEI e MIUR firmata il 28 giugno 2012 (DPR 175/2012)*

4.2. Per l'insegnamento della religione cattolica si richiede il possesso di uno dei titoli di qualificazione professionale di seguito indicati:

4.2.1. Nelle scuole secondarie di primo e secondo grado l'insegnamento della religione cattolica può essere affidato a chi abbia almeno uno dei seguenti titoli:

a) titolo accademico (baccalaureato, licenza o dottorato) in teologia o nelle altre discipline ecclesiastiche, conferito da una facoltà approvata dalla Santa Sede;

b) attestato di compimento del regolare corso di studi teologici in un seminario maggiore;

c) laurea magistrale in scienze religiose conseguita presso un istituto superiore di scienze religiose approvato dalla Santa Sede.

4.2.2. Nelle scuole dell'infanzia e nelle scuole primarie l'insegnamento della religione cattolica può essere impartito:

a) da insegnanti in possesso di uno dei titoli di qualificazione di cui al punto 4.2.1.;

b) da sacerdoti, diaconi o religiosi in possesso di qualificazione riconosciuta dalla Conferenza episcopale italiana in attuazione del can. 804, par. 1, del Codice di diritto canonico e attestata dall'ordinario diocesano.

L'insegnamento della religione cattolica può essere altresì impartito, ai sensi del punto 2.6, da insegnanti della sezione o della classe purché in possesso di uno specifico master di secondo livello per l'insegnamento della religione cattolica approvato dalla Conferenza episcopale italiana.

\*\*

*(Omissis)*

4.3.2. A far data dall'anno scolastico 2017-2018, sono in ogni caso da ritenere dotati della qualificazione necessaria per l'insegnamento della religione cattolica gli insegnanti che, riconosciuti idonei dall'ordinario diocesano, siano provvisti dei titoli di cui al punto 4.3.1. e abbiano anche prestato servizio continuativo per almeno un anno nell'insegnamento della religione cattolica entro il termine dell'anno scolastico 2016-17.

Sono altresì fatti salvi i diritti di tutti coloro che, in possesso dei titoli di qualificazione previsti dall'intesa del 14 dicembre 1985, come successivamente modificata, entro la data di entrata in vigore della presente intesa, abbiano prestato servizio, nell'insegnamento della religione cattolica, continuativamente per almeno un anno scolastico dal 2007-2008.

**\*\* Il percorso accademico formativo deve prevedere anche i corsi di studio professionalizzanti e il tirocinio come previsto dalla Nota MIUR n. 2989 del 6 novembre 2012.**

**Ufficio diocesano di pastorale dell'educazione e della scuola**

Casa San Pio X, via Vescovado 29 - 35141 Padova

tel 049 8771738 fax 049 8771717

ufficioscuela@diocesipadova.it